

**ALLEGATO "A" AL N. 29.248/7.982 DI REP.**

**STATUTO  
SISTEMA LAVORO**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro denominata in breve SISTEMA LAVORO.

**ART. 2 - AMBITO DI RAPPRESENTANZA**

SISTEMA LAVORO è l'organizzazione nazionale delle Agenzie per il lavoro che operano nel settore della somministrazione di lavoro, dell'intermediazione, della ricerca e selezione del personale e del supporto alla ricollocazione del personale.

SISTEMA LAVORO è un ente collegato alla Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA ai sensi dell'art. 5 dello statuto vigente della medesima organizzazione datoriale.

SISTEMA LAVORO aderisce alla Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA.

**ART. 3 - DURATA**

SISTEMA LAVORO ha durata illimitata.

**ART. 4 - SEDE**

SISTEMA LAVORO ha sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6 - Palazzo dei leoni - e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.

**ART. 5 - SCOPI**

L'Associazione ha per scopo:

- a) associare le Agenzie per il lavoro, autorizzate all'esercizio dell'attività ed iscritte all'Albo Nazionale tenuto presso il Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 4. del D.lgs. 276/2003;
- b) favorire il progresso del settore rappresentato nell'interesse generale del sistema economico nazionale, curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutte le tematiche che direttamente o indirettamente le riguardano;
- c) rappresentare in maniera paritaria, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati;
- d) svolgere le seguenti funzioni:
  - tutelare le attività delle imprese ed enti aderenti, sul piano sindacale e del lavoro, anche stipulando il contratto collettivo riguardante il settore rappresentato;
  - provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente alle tematiche generali e specifiche di loro interesse;
  - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di generale interesse del settore rappresentato;
  - raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;

- promuovere ed organizzare attività ausiliarie per le imprese associate, ivi comprese attività di formazione e perfezionamento professionale.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi, costituire società di servizi e detenerne le partecipazioni.

L'Associazione è apertistica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

#### **ART. 6 - SOCI**

Possono aderire all'Associazione le Agenzie per il lavoro, autorizzate all'esercizio dell'attività ed iscritte all'Albo Nazionale tenuto presso il Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 4. del D.lgs. 276/2003.

Possono, inoltre, aderire all'Associazione altre realtà imprenditoriali che svolgano attività affini, complementari o connesse alle attività delle Agenzie per il Lavoro; il numero di quest'ultime non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

#### **ART. 7 - AMMISSIONE E DURATA**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal medesimo Statuto.

Nella domanda dovranno in ogni caso essere specificate le generalità del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il codice fiscale, la partita Iva ed il numero di iscrizione al REA del soggetto che ne è titolare nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo esprima parere negativo sull'ammissione, è ammesso appello all'Assemblea.

Nel caso in cui anche l'Assemblea deliberi in senso contrario all'ammissione del richiedente, la domanda si intende definitivamente respinta.

Qualora, invece, l'Assemblea esprima parere positivo all'ammissione, il richiedente si considera ammesso.

In ogni caso il soggetto che richiede l'ammissione acquista la qualità di Socio soltanto nel momento in cui ne venga deliberata l'ammissione.

L'ammissione impegna il Socio per l'anno solare in corso.

All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- una quota di adesione annua il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;

- eventuali altri contributi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le modalità ed i tempi dei predetti pagamenti vengono espressamente indicati nelle specifiche delibere del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimenti giudiziari innanzi al Foro di Cremona, nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Il cambio di ragione sociale, che non estingue il rapporto associativo, deve essere tempestivamente comunicato all'Associazione.

All'atto dell'ammissione, i nuovi associati dovranno comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione.

#### **ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio dell'Associazione.

I Soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative del medesimo Statuto, i regolamenti eventuali e le deliberazioni degli organi associativi.

L'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Il Socio inoltre ha l'obbligo di attenersi ai seguenti comportamenti:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro aderendo agli enti ed agli istituti dallo stesso previsti ed applicare ogni altro accordo che regola il settore delle Agenzie per il lavoro, sottoscritto per discussione dall'associazione, dalla Confederazione Sistema Commercio e Impresa, dalla Conf.s.a.l. e dai sindacati dei lavoratori del medesimo settore ad essa aderenti;
- aderire all'EBITEN (Ente bilaterale nazionale del terziario) ed osservarne Statuto e Regolamento;
- aderire al FONDO FORMAZIENDA (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) ed osservarne Statuto e Regolamento;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richie-

sti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Libro Soci, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Ciascun Socio, infine, ha diritto di ricevere un attestato di partecipazione all'Associazione sin dal momento della propria ammissione.

#### **ART. 9 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

I contributi associativi a carico degli associati sono determinati in base ad una quota di adesione annuale, come previsto all'art. 7, definita dal Consiglio Direttivo.

L'obbligo del pagamento dei contributi diventa effettivo dalla data di iscrizione, ed è dovuto in ragione d'anno.

Il Socio è tenuto al versamento della quota di adesione entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire interessi di mora per il ritardato versamento delle quote di adesione.

Qualora il Consiglio Direttivo non deliberi tempestivamente la quota di adesione a carico degli associati, lo stesso potrà richiedere ai Soci acconti stimati sulle quote associative dovute per l'anno precedente.

#### **ART. 10 - SANZIONI**

I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle eventuali normative e disposizioni attuative dello Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche di rappresentanza per conto dell'Associazione;
- e) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche negli organi associativi;
- f) sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea ed a esercitare il relativo diritto di voto;
- g) espulsione nel caso di reiterata morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti emanati o emanandi.

Le sanzioni applicabili, in via alternativa o anche cumulativa, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo dell'esecutività del provvedimento deliberato.

#### **ART. 11 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO**

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 del presente Statuto;
- c) per recesso;
- d) per espulsione nel caso di reiterata morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti emanati o emanandi;
- e) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- f) per il venir meno delle necessarie autorizzazioni ministeriali.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento della quota di adesione per l'intero anno solare nel quale si verificano le cause di cessazione della condizione di socio.

In ogni caso i Soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e/o assegnazione di quote a valere sulla disponibilità dell'Associazione.

#### **ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori contabili;
- e) il Collegio dei Proibiviri.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali di tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari, con i regolamenti interni e con il versamento delle quote associative.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da un proprio rappresentante o da altro Socio avente diritto di voto; questi però non può aver più di tre deleghe.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proibiviri, il Presidente (o un suo delegato) ed il segretario (o un suo delegato) della Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e, se nominato, il Direttore dell'Associazione.

**ART. 14 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce:

a) almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

b) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

A tal fine ciascuno dei soggetti indicati alla precedente lettera b) dovrà formulare per iscritto una richiesta di convocazione indirizzata al Presidente con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera a.r., fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico, inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione a ciascun Socio al domicilio risultante dal libro Soci.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante lettera a.r. fax, telefax, telegramma, comunicazione di posta elettronica o altro mezzo equivalente, con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

Nel caso in cui non venga indicato il luogo di convocazione l'Assemblea si intende convocata presso la sede legale dell'associazione.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno la metà più uno degli associati in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di assenza o di impedimento di questo, dal Vice Presidente ed, in carenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore se nominato ed, in carenza, da persona designata dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei votanti ed in caso di parità il Presidente decide con il suo voto.

È ammesso il voto per acclamazione purché non si oppongano

più di un quarto dei soci presenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea con il metodo dello scrutinio palese o segreto.

Quest'ultimo dovrà essere sempre adottato nel caso di deliberare che riguardino l'elezione alle cariche degli organi associativi previa nomina da parte del Presidente di due scrutatori, scelti tra i Soci e loro rappresentanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono riportate nel verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dalla persona che presiede e dal Segretario.

#### **ART. 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori contabili;
- c) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probi-viri;
- d) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi dell'Associazione stessa;
- f) approvare il bilancio consuntivo;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- j) deliberare in ordine alla promozione o partecipazione ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

#### **ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti eletti dall'Assemblea, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo potranno essere nominati dall'assemblea anche tra una rosa di personalità che si sono particolarmente contraddistinte nel panorama economico nazionale nell'ambito del lavoro; tale segnalazione dovrà essere richiesta dal Presidente alla Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre

anni.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo durante il triennio di carica, il Presidente provvede alla tempestiva convocazione dell'Assemblea, affinché essa provveda alla sostituzione dei membri cessati.

I nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo lettera a.r., fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico almeno sette giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Nel caso in cui non venga indicato il luogo di convocazione l'assemblea si intende convocata presso la sede legale dell'associazione.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.

In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente.

In caso di impedimento, i consiglieri devono preventivamente comunicare la loro assenza.

La mancata comunicazione, se reiterata per più di tre volte nel corso del mandato, determina la decadenza dalla carica di Consigliere.

Le deliberazioni ed il verbale di riunione sono sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci, e dal Direttore, se nominato, che svolge le funzioni di segretario.

In carenza del Direttore, le funzioni di segretario saranno svolte da altra persona designata dal Presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i presenti da parte di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può essere commissariato dalla Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA quando la stessa ravvisa comportamenti contrari allo statuto della medesima.

#### **ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;



- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e deliberare su tutte le questioni di carattere generale;
- c) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- d) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
- e) determinare la quota di adesione a carico dei Soci e altri contributi associativi;
- f) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- g) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- j) adottare le sanzioni di cui all'articolo 10;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- l) formulare e proporre Regolamenti attuativi per l'approvazione del presente Statuto e le relative modifiche;
- m) nominare esperti o consulenti che, in relazione alle proprie conoscenze professionali, partecipino a gruppi di studio o di lavoro su materie specifiche di interesse associativo, determinandone gli eventuali compensi;
- n) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione, determinandone il compenso e i compiti nel rispetto del presente Statuto;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- p) esercitare i diritti sociali inerenti le partecipazioni di cui l'associazione è titolare.

#### **ART. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più singoli membri determinando i limiti delle deleghe.

Il Presidente resta in carica fino alla nomina di un nuovo presidente da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è temporaneamente sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo prov-

vede alla sua sostituzione.

Il Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione.

Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

#### **ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

Il Collegio dei revisori contabili, se istituito, è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti. Il Presidente è indicato dalla Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e gli altri quattro sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Essi devono essere scelti al di fuori dei soci.

Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della prima riunione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Collegio provvede ad eleggere al suo interno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi in base alle indicazioni di Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA.

La carica di revisore è incompatibile con altre cariche associative.

I revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni dei vari organi sociali, con diritto di intervento ma senza diritto di voto. L'avviso di convocazione degli organi sociali deve quindi essere rimesso anche ai revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del Codice Civile.

#### **ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto da tre membri. Sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Essi possono essere scelti anche al di fuori dei soci.

In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad eleggere al suo interno il Presidente.

La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche associative.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, risolvere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, fra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi.

I Probiviri possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

La carica e le funzioni dei Probiviri sono svolte a titolo gratuito.

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Per rappresentanti delle imprese associate s'intende il lega-

le rappresentante, quale risulta dal Registro delle Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia, che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di Direttore, di componente del Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni. Tutti gli eletti alle cariche associative possono essere alla scadenza confermati.

#### **ART. 22 - DIRETTORE**

Il Direttore potrà essere nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore, se nominato, è scelto tra persone estranee ai Soci.

Il Direttore coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e servizi dell'Associazione stessa.

E' responsabile dell'attuazione delle politiche e delle strategie stabilite dal Consiglio Direttivo.

È inoltre responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e predispone i documenti contabili dell'Associazione, per le successive determinazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Costituisce e risolve il rapporto di lavoro con l'eventuale personale.

#### **ART. 23 - COMPENSI ALLE CARICHE SOCIALI PERSONALI**

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali possono essere riconosciuti compensi e rimborsi al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei revisori contabili, nell'ambito delle spese di gestione.

Il Consiglio Direttivo determina il compenso del Direttore, se nominato, e le modalità per il rimborso delle spese.

Eventuale personale dipendente e collaboratori dell'Associazione non possono avere rapporti professionali diretti o indiretti con i Soci, salvo espressa autorizzazione del Consi-

glio Direttivo.

#### **ART. 24 - LIBRI SOCIALI**

Il Consiglio Direttivo è obbligato alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il Libro Soci, nel quale sono annotate le generalità ed i recapiti dei Soci;
- b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.

La consultazione dei libri sociali è consentita a tutti membri degli organi di amministrazione e controllo nonché ai Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

#### **ART. 25 - FONDO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di adesione dei soci e da altri eventuali contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con questo fondo si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **ART. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso, i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

#### **ART. 27 - BILANCIO CONSUNTIVO**

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Rendiconto finanziario.

Lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il consuntivo dell'esercizio precedente.

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

#### **ART. 28 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r., entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento della quota associativa, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **ART. 29 - SCIoglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da almeno un terzo dei Soci in regola con gli obblighi statutari, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con le modalità previste dall'art.11, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti.

In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri ed i compensi.

Il Consiglio direttivo detterà le norme circa la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

#### **ART. 30 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

L'Associazione aderisce a Sistema Commercio Impresa e ne può adottare il logo e gli altri segni distintivi.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Firmato: Silan Giampiero

Valentini Chiara

Sottotetti Cristina

Ghidini Manuela Vanessa

Tazza Berlino

Panza Bellino Elio

Dr. Elisabetta Rotta-Gentile, notaio.